



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

così composta:

Dott. Nicola Saracino Dott. SSA Elena Gelato

Dott. Maria Aversano

Presidente

Consigliere

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 50072 V.g. dell'anno 2024, vertente

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. , domiciliata in Via Dei Portoghesi 12 00186 Roma Italia, presso lo studio dell'Avv. Avvocatura Generale Dello Stato - ROMA (c.f. che la rappresenta e difende;

Reclamante

E

domiciliata in

Roma, presso lo studio dell'Avv.

Resistente

Oggetto: reclamo contro la sentenza n. 708/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 14.12.2023.



FATTO E DIRITTO

§ 1. A seguito di istanza avanzata da il Tribunale di Roma, con sentenza n. 708/23 ha omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'istante.

Il Tribunale fondava la sua decisione, sostanzialmente, sui seguenti elementi :

- il 2.8.2023 ha richiesto l'omologa di un accordo, ex artt. 57 e 63 co. 2 bis ccii, di ristrutturazione dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, costituenti oltre l'86% delle passività, a fronte del rigetto della transazione da parte dell'amministrazione finanziaria, e contestualmente chiesto le misure protettive;
- 2) nel ricorso rappresentava:
- 2.1. di aver avanzato il 23.12.2022 proposta di transazione fiscale all'Agenzia delle Entrate, proponendo, dopo aver aderito alla quantificazione dei debiti operata dall'Amministrazione finanziaria, il pagamento del 21,56% dell'intero importo a fronte del 3,85% di soddisfazione raggiungibile con la liquidazione giudiziale; proposta comunque rifiutata dall'Agenzia delle Entrate;
- 2.2. ritenendo l'accordo proposto all'Agenzia delle Entrate, comunque, più conveniente dell'alternativa liquidatoria, chiedeva al Tribunale l'omologazione dell'accordo già proposto all'Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 57 e 63 ccii;
- 2.3. il piano di ristrutturazione predisposto dalla società prevedeva:
- l'alienazione dei rami di azienda alle newco cui erano stati locati (per complessivi 953.000),
- l'esecuzione dell'attivo residuo;
- la definizione dei debiti fiscali, previdenziali e contributivi mediante la proposta ex art. 63 ccii, per complessivi € 2.699.306 per imposte ed € 1.363.780,00 per interessi e sanzioni (mediante il pagamento del 21,56% del debiti erariali in rate semestrali per 4 anni);
- l'apporto di finanza esterna;



 la soddisfazione integrale dei debiti residui (Comune di Roma € 13557,01-, altri creditori, € 38.540),

- la rinuncia ai crediti da parte di altre società;
- l'incasso di crediti nei confronti della
 - 3) respingeva l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, fondata sulla sostanziale assenza di un accordo da omologare e sull'unicità del debitore sottoposto a cram down fiscale, ritenendo che:
 - vi fosse il potere del tribunale di procedere alla valutazione della ristrutturazione dei debiti erariali anche in presenza di un 'espressa opposizione dell'ente;
- sussistessero i requisiti legislativi di intervento sostitutivo del Tribunale, quali, a)
 la decisività dell'Erario per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti, b)
 la maggior convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla soluzione
 liquidatoria secondo quanto emerso dalla relazione dell'asseveratore,
 - c) la possibilità di applicare il cram down anche in presenza di un unico creditore, come evincibile a contrario dalla novella normativa dl. N. 69/2023 (conv. Con legge n. 103/2023) non applicabile ratione temporis al caso di specie- che impone per il cram down la compresenza di più creditori.
 - 4) respingeva anche le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito alla effettiva convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, sostanzialmente basate su: a) inoperatività dell'obbligazione solidale per i debiti erariali in capo alle cessionarie in caso di cessione nell'ambito dell'accordo; b) erroneità della stima dei rami di azienda da cedere e sulla consistenza patrimoniale delle società acquirenti; c) mancata valutazione delle utilità scaturenti da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
 - 5) la relazione dell'asseveratore certificava la consistenza del passivo e dell'attivo da destinare al soddisfacimento dei debiti, nonché la concreta attuabilità de piano e l'idoneità dei flussi prospettici a soddisfare anche i creditori non aderenti.

L'Agenzia delle Entrate presentava reclamo, deducendo:

1) Le molteplici argomentazioni su cui si fondava l'opposizione, va le a dire:

- a) sostanziale assenza di un "accordo" da omologare e l'unicità del creditore fiscale, in violazione dell'istituto del cram down fiscale, in completo disaccordo con una la recente giurisprudenza di merito;
- b) le molteplici incongruenze ostative all'omologazione e mancata dimostrazione dell'effettiva "convenienza" del proposto accordo di ristrutturazione a norma dell'art. 63, commi 2-bis e 1, CCII":
- b.1) effetto dell'esclusione della responsabilità solidale delle aziende cessionarie per i debiti erariali della cedente in caso di cessione dei rami d'azienda nel quadro di un accordo ristrutturazione (v. art. 14 dlgs n. 472/1997); responsabilità invece sussistente in caso di accordi al di fuori dell'accordo;
- b.2) inattendibilità delle perizie di stima dei rami di azienda da cedere redatte dal Dott. incongruenti rispetto ai valori di vendita di tali rami indicati nel contratto di affitto ed ai rinnovi dei contratti di affitto a titolo gratuito);
- b.3) rispetto alle valutazioni del perito appaiono incongruenze nelle cessioni di quote effettuate (per una quota del 5% della

ha dichiarato di versare l'importo di € 39.300, quindi il 100% della società potrebbe valere € 786.000,00);

- b.4) la l'azienda che maggiormente dovrebbe contribuire alla riuscita del piano, aveva ulteriori debiti erariali già iscritti a ruolo per complessivi € euro 275.581,49, e anche la (cessionaria di ramo d'azienda) presenta debiti tributari a ruolo per € 52.772,59;
- c) l'inattendibilità della relazione del professionista indipendente dr ed una generale lacunosità del "test di convenienza" operato dall'asseveratore, in particolare:
- c.1) sulle capacità finanziarie delle società cessionarie delle aziende a far fronte ai propri impegni, nella misura in cui per i flussi di cassa della società principale, la si era basato acriticamente sulle informazioni

fornite dalla società e per le altre società cessionarie,

non era stata svolta alcuna valutazione sulle capacità finanziarie di adempiere al prezzo della cessione;

c.2) sull'omessa considerazione effettiva di tutti gli utili ricavabili da un'eventuale liquidazione giudiziale, mediante azioni di responsabilità e

4



revocatorie, con particolare riguardo ad un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e soci che nel frattempo avevano anche costituito dei fondi patrimoniali (socio e legale rappresentante della unitamente alla moglie, il 16/1/2018 con atto pubblico registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma 1 al n. 1043, sia da parte del Sig socio della con il

consenso della moglie, il 15/10/2020);

 i motivi di reclamo, sostanzialmente riconducibili alle su menzionate contestazioni:

2.1) Sulla mancanza di un accordo da omologare e unicità del creditore sottoposto al cram down fiscale, in violazione del combinato disposto degli artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII; Essendo, dunque, l'Erario l'unico creditore coinvolto quale aderente all'accordo di ristrutturazione ed essendo lo stesso contrario alla proposta di transazione, collegata all'accordo di ristrutturazione, nel caso in esame mancando un accordo di ristrutturazione dei debiti, quello che la società ricorrente richiede di è fiscale omologare una proposta di transazione non accettata dall'Amministrazione (cfr. la citata nota prot. n. 0247378 notificata alla parte a mezzo PEC il 16 giugno e da questa ricevuta in pari data) e non un accordo di ristrutturazione dei debiti.

2.2) Nel merito. Ulteriori ragioni ostative all'omologazione;

in via subordinata rispetto al primo motivo, vi si evidenzia la contestazione sul presupposto della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidazione sotto diversi profili:

2.2.1) inattendibilità della stima delle aziende cedute, posto che a fronte di una valutazione peritale del valore complessivo del ramo di azienda detenuto e da cedere alla di € 48.000, ci sono stati recenti trasferimenti di quote sociali di quest'ultima in favore della di valore in proporzione di gran lunga superiore al valore di stima del ramo d'azienda detenuto e costituente oggetto esclusivo della sua attività sociale (febbraio 2022: € 53.053 solo per il 34% del capitale sociale; nel febbraio 2023 con la quale la ha acquistato un altro 5% del capitale sociale della dichiarando un prezzo di acquisto di € 39.300



il quale, declinato su una percentuale del 100%, restituisce un valore di € 786.000 (ben più alto del valore stimato di € 48.000))

2.2.2) notevole discordanza tra i prezzi di cessione dei rami di azienda e i valori indicati all'interno dei contratti di affitto (1 € per l'esercizio dell'opzione da parte di

E 150.000 come prezzo di cessione alla

;

- 2.2.3) le società acquirenti dei rami d'azienda sono società neo costituite o già esistenti chiaramente collegate alla il che converte il prospettato accordo di ristrutturazione in un mero espediente per ottenere una consistente falcidia del credito erariale, considerando che le newco proseguiranno la loro attività con i medesimi rami d'azienda originariamente posseduti dalla Proponente; oltre all'incongruenza delle valutazioni dell'esperto asseveratore che collega la capacità reddituale delle aziende cedute alla permanenza gestionale del amministratore della e, all'inverso, il depauperamento di tali rami di azienda nell'evenienza in cui essi dovessero essere ceduti a terzi senza poter contare sulla gestione del
- 2.2.4) inattendibilità delle valutazioni sulle capacità finanziarie della svolte dall'attestatore indipendente, sulla mera base delle valutazioni svolte dal perito, minando l'affidabilità del dato da valutare in sede transattiva da parte dell'amministrazione finanziaria;
- richiesta di declaratoria di inammissibilità del reclamo e di provvedimenti consequenziali, tra cui la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

costituitasi deduceva:

preliminarmente,

di aver ricevuto, nelle more della notifica del reclamo, certificazione negativa circa la pendenza di reclamo e, ritenendo che la sentenza di omologa fosse divenuta definitiva, di aver iniziato a dare esecuzione al piano provvedendo alla prevista cessione dei rami di azienda ed al versamento in favore di AdE della somma di Euro 125.000,00 a saldo delle prime due rate di pagamento



previste nel piano di pagamento dell'accordo di ristrutturazione; Nel merito,

- 1) la Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 1) sul fatto che l'omologazione forzata di cui all'art. 63 comma 2 bis CCII possa trovare applicazione anche quando la transazione proposta all'Agenzia delle Entrate costituisca (in assenza di altri accordi depositati presso il Registro delle Imprese) l'unico accordo da omologare ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis CCII ovvero quando le passività dell'impresa da risanare (per poter essere reimmessa nel mercato) sono esclusivamente di natura tributaria mentre le altre (eventuali) passività sono di entità non significative e ciò anche considerando quanto affermato da Corte di Appello di Roma 27 febbraio 2024 n. 2704.
- Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 2) Le ragioni dedotte dall'UFFICIO per sostenere che la liquidazione giudiziale della SOCIETÀ gli garantirebbe percentuali di soddisfazioni più convenienti.
- Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 3) l'asserita illogicità e/o erroneità delle perizie giurate che hanno determinato il prezzo della vendita dei rami di azienda della SOCIETÀ previste nel piano;
- Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 4) Sul collegamento esistente tra la SOCIETÀ e le newco destinare ad acquistare i ranti di azienda della stessa;
- Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 5) Sulla presunta inadeguatezza della relazione resa dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 63 bis, comma 2, CCII;
- 6) Confutazione dei motivi posti a base del reclamo: 6) sulla circostanza secondo cui la

 e la hanno carichi iscritti a
 ruolo residui, rispettivamente per euro 275.581,49 ed euro 52.772,59.

 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10 maggio 2024.

§ 2. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Con il primo e prioritario motivo di reclamo, l'Agenzia delle Entrate contesta il provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dall' sul presupposto dell'inammissibilità di tale procedura per effetto della mancanza di un preventivo accordo con la società debitrice proponente e l'unicità del creditore con cui l'invocato accordo di ristrutturazione dei soli debiti fiscali dovrebbe forzosamente concludersi per

7



effetto dell'omologa e nonostante il dissenso dell'ufficio finanziario.

Emerge dal ricorso per l'omologa ed è pacificamente incontestato tra le parti che la per fronteggiare la crisi aziendale, in ampissima parte dovuta ad una significativa esposizione debitoria fiscale (a titolo di tributi, sanzioni ed interessi), il 14 ottobre 2022 ha avanzato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione una proposta di transazione fiscale ai sensi degli artt. 57 e 63 cc.ii. in vista di un successivo accordo di ristrutturazione dei suoi debiti fiscali costituenti l'86,79% delle proprie passività.

A seguito di certificazioni debitorie di aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate attestanti un maggior credito erariale di € 4.063.086,95 (€ 2.699.306,00-per quota capitale e € 1.363.780,95 per sanzioni ed interessi), cui la società proponente ha aderito, l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria fiscale è aumentata fino a costituire l'88,22% del totale delle passività societarie e la società proponente ha rimodulato la proposta riducendo il soddisfacimento di tale credito dall'originario 24,58% al 21,56%, con indice di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe consentito un soddisfacimento del 3,85%.

Il piano formulato per consentire l'adempimento di tale percentuale di debito prevedeva sostanzialmente:

- -lo sviluppo del programma di pagamento in 4 anni con rate semestrali;
- -il reperimento di fondi attraverso la cessione definitiva dei rami di azienda già affittati alle newco costituite dalla società nel 2018 per complessivi € 953.000;
- l'incasso dei crediti vantati dalla società nei confronti delle newco (

, al netto delle compensazioni con propri debiti di natura privilegiata (pagamento tfr per conto della società debitrice) verso di loro; -l'apporto di finanza esterna;

-la soddisfazione integrale, mediante la finanza esterna, dei debitori estranei all'accordo non aderenti (Comune di Roma € 13.557,01- , altri creditori, € 38.540),

8



- la rinuncia ai crediti da parte di-altre società;
- il pagamento in favore del creditore erariale per complessivi € 850.909 (a fronte dei prospettati € 156.527 dell'alternativa liquidatoria).

Dunque, come statuito anche dal giudice di prime cure, la società debitrice ha avanzato proposta di transazione fiscale all'Agenzia delle Entrate al fine di procedere ad un accordo di ristrutturazione relativo ai soli debiti della società verso l'Erario, costituenti un'ampissima parte della sua esposizione debitoria; non avendo ricevuto adesione alla proposta transattiva da parte del creditore pubblico, l'unico coinvolto nel prospettato "accordo" di ristrutturazione (essendo espressamente previsto il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori societari rimasti estranei all'intesa), la società proponente ha chiesto, anche in considerazione dell'elevata percentuale del credito erariale (superiore alla soglia del 60% richiesto dall'art. 57 ccii), l'omologa della proposta transattiva avanzata all'Agenzia delle Entrate nonostante la mancanza di adesione da parte di quest'ultima secondo il meccanismo del cram down di cui all'art. 63 co. 2 bis ccii.

La proposta di accordo per la quale si chiede l'omologa si basa, dunque, in via esclusiva, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale, adesione che, atteso il rifiuto espresso dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe intervenire in modo forzoso per via giudiziaria.

Fattispecie analoga a quella in esame è già stata approfonditamente esaminata da questa Corte, che ha escluso la sussumibilità di ipotesi del tipo di quello di causa (Agenzia delle Entrate come unico (possibile) creditore aderente in ragione della sua auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del cram down, mentre tutti gli altri creditori della società diversi dal fisco sono considerati dalla stessa società proponente estranei all'accordo, tanto da prevederne un integrale soddisfacimento) nell'alveo del meccanismo del cram down fiscale ex art. 182 bis 1.f. – sostanzialmente sovrapponibile all'ipotesi ex art. 63 co. 2 bis ccii per quel che qui rileva- e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'omologa di un "accordo" di ristrutturazione sostanzialmente inesistente.

Con Decreto n. 2304/2024, questa Corte ha già statuito che una simile possibilità non è ammissibile alla luce delle seguenti argomentazioni.

"Sebbene non siano nella fattispecie applicabili, ratione temporis, le disposizioni introdotte dalla legge 103/2023, la conclusione è conforme alle previsioni di cui alla legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente, atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima di legge.

La conclusione discende dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli "accordi di ristrutturazione dei debiti", prevendendo, tra l'altro, la necessità del loro deposito ed iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l'omologazione (ai fini dell'efficacia delle misure protettive previste dalla legge e della decorrenza del termine per proporre opposizione); la suddetta previsione implica la necessità della preesistenza degli "accordi di ristrutturazione", rispetto al momento -per definizione successivo- in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale, rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell'adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti.

Oggetto dell'omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si prevede come detto la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda (incombente del quale non si ha evidenza nel presente giudizio, non risultando la circostanza dalla visura camerale prodotta in atti dalla reclamante) nel quale si inserisce la proposta di transazione fiscale.

Analogamente, lo stesso tenore dell'art. 182 bis, quarto comma, l.f.., nel prevedere che "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma" (e sempre che risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) presuppone invero, sotto il profilo logico, che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri soggetti, l'ammontare dei cui crediti non raggiunga il 60%, di modo che si renda necessaria l'estensione al creditore pubblico (in presenza dei presupposti di legge), per ovviare al mancato raggiungimento della maggioranza.

10

Si è detto come, nella fattispecie, non preesistesse alcun accordo con i creditori concorsuali, che sono stati tutti considerati dall'odierna reclamante quali creditori non aderenti e per l'effetto destinati ad essere soddisfatti per l'intero.

Non si è dunque verificata la "precondizione" per l'invocata operatività del cram down e cioè appunto il previo accordo raggiunto tra debitore e creditori (concorsuali), per la cui omologazione sia poi decisiva l'adesione auche dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, eventualmente raggiunta per effetto del descritto meccanismo di adesione forzosa.

L'interpretazione qui prospettata, del resto, appare coerente con la ratio sottesa alla introduzione del meccanismo del cram down, che era quella di superare inginstificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi di impresa spesso registrate nella prassi (così la relazione di accompagnamento al d. lgs. 14 del 2019), nel prevalente "interesse concorsuale" sotteso (anche) alla procedura in oggetto (in argoniento, Cass., sezioni unite, 25 marzo 2021, n. 8504).

Ebbene, se si giungesse a ritenere ammissibile un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore.

Così ragionando, l'istituto del cram down, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ad un accordo concluso con altri creditori concorsuali, si trasformerebbe nell'imposizione a tali soggetti pubblici di una soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire.

La conclusione non pare sostenibile, in quanto tale da implicare una distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi. "

D'altronde tali considerazioni trovano ulteriore supporto anche in altri elementi:

-nel tenore letterale delle disposizioni del codice della crisi regolatrici del fatto di causa, in particolare l'art. 57 (Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48),

11



e l'art. 63 co. 2 bis, (2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria)), a mente dei quali la conclusione di un preventivo accordo debitore - creditore, a maggior ragione in caso di mancanza di adesione del creditore erariale e per l'operatività del cram down, è elemento costitutivo necessario di tale istituto; -nelle logiche proprie della volontà negoziale che regolano la fase della conclusione dell'accordo tra debitore e creditori come antecedente necessario all'omologa;

- nella stessa circolare 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2020 sulla Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa richiamata da parte reclamata nelle proprie difese, in cui nell'interpretazione dell'art. 182 bis l.f. – pacificamente estendibile anche agli artt. 57 e 63 ccii- sono considerati dati acquisiti necessari la conclusione di un preventivo accordo tra debitore e creditori (Una volta perfezionato l'accordo con i creditori, l'imprenditore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 16122, LF, e chiederne l'omologazione al Tribunale. - p. 12) e la presenza di creditori ulteriori rispetto all'erario (Gli Uffici, tanto nel concordato preventivo quanto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell'erario, ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata..).



Pertanto, anche in considerazione di quanto sopra, non risulta condivisibile l'interpretazione delle norme applicabili ratione temporis al caso di specie alla luce della successiva modifica normativa di cui alla L. n. 103/2023 operata dal giudice di prime cure, che fa discendere dall'espressa previsione nella novella di una compresenza di più creditori aderenti all'accordo per l'operatività del cram down l'elemento di innovazione rispetto all'operatività dell'istituto ante riforma anche con un creditore unico, costituendo tale previsione – ad avviso della Corte- piuttosto più dettagliata codificazione della necessità, ai fini dell'operatività del cram down fiscale, di un preventivo accordo con altri creditori privati già insita– come esposto sopra – nel sistema degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57 e 63 ccii ante modifica.

E questa Corte, con il citato provvedimento relativo a fattispecie analoga (v. sopra Decr. 2304/2024) si era anche già espressa in tal senso, statuendo, a proposito della stessa esistenza di creditori aderenti, che Tale aspetto non viene innovato dalle norme sopravvenute, che si occupano come accennato di imporre limiti minimi di soddisfacimento dei crediti fiscali e previdenziali e minime percentuali di rapporto tra i suddetti creditori e quelli originariamente aderenti all'accordo, dando così per scontata la loro necessaria preesistenza, anche alla luce del regime normativo previgente.

Al che va aggiunto che lo stesso Tribunale di Roma, in fattispecie in cui, pur in presenza di più creditori, la quota di credito fiscale soggetta a cram down era preponderante rispetto ai crediti privati, ai fini dell'operatività del cram down ex art. 63 co. 2 bis ccii ha statuito la necessaria preesistenza di accordi di ristrutturazione raggiunti con altri creditori e con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi. Diversamente l'istituto del cram down, lungi dall'essere quello strumento che il legislatore a suo tempo in piena epoca pandemica predispose per evitare ingiustificati poteri di veto dei creditori istituzionali a fronte di accordi conclusi con soggetti privati titolari di pretese creditorie significative, si trasformerebbe nell'imposizione all'Amministrazione finanziaria ed agli Enti previdenziali di una soluzione unilaterale predisposta da chi abbia maturato debiti quasi esclusivamente nei confronti di tali soggetti pubblici (v. Trib. Roma sent. N. 594/2023 – in motivazione).

Dunque, alla luce delle considerazioni esposte, l'"accordo" di ristrutturazione

dei debiti fiscali che la chiede di omologare, mediante il

meccanismo dell'adesione forzata dell'Agenzia delle Entrate, non corrisponde,

ad avviso della Corte, al modello legale di cui all'art. 63 co. 2 bis ccii (in tal

senso v. da ultimo anche App. Potenza decr.cc 12.3.2024).

Il reclamo deve pertanto essere accolto con conseguente revoca della sentenza

di omologazione gravata; tutte le altre questioni sollevate in causa restano

assorbite.

Nessuna statuizione si ritiene di formulare sull'ulteriore istanza - conseguente -

di parte reclamante di apertura della liquidazione giudiziale, posto che una tale

evenienza quale seguito di una mancata omologazione degli accordi di

ristrutturazione è, ai sensi dell'art. 48 ccii, meramente eventuale, non potendosi

escludere una possibile riproposizione di nuovi accordi da parte del debitore e,

in ogni caso, essendo una eventuale dichiarazione di apertura di liquidazione

giudiziale subordinata all'accertamento dei relativi presupposti, estranei

all'ambito della presente causa.

Quanto alle spese di lite, si osserva il principio della soccombenza e vanno

poste a carico di parte reclamata come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto

dall'Agenzia delle Entrate con conseguente revoca della sentenza di

omologazione del Tribunale di Roma n. 708/2023.

Pone le spese di lite a carico di parte reclamata, liquidate nella misura

complessiva di € 3.700, oltre i rimborsi di legge.

Il Consigliere Estensore Dott. Maria Aversano Il Presidente

Dott. Nicola Saracino

r.g. n.

14